



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

PROVINCIA DI FIRENZE

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

Campi Bisenzio 29 settembre 2014

ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
Presidente del NURV della Regione Toscana
Piazza dell'Unità 1 – 50123 FIRENZE

AL DIRETTORE GENERALE DELLA
DIREZIONE GENERALE GOVERNO
DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
TOSCANA
Via Di Novoli 26 – 50127 FIRENZE

Trasmissione tramite protocollo interoperabile

Oggetto: *Variante di Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di piano paesaggistico.* Adozione con Del.C.R.T. n. 58 del 2 Luglio 2014.

OSSERVAZIONI

La Regione Toscana ha recentemente modificato ed integrato il Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Del.c.C.I n.72 del 24 luglio 2007 con due contestuali varianti di primaria importanza e rilevanza.

Si tratta della variante per la definizione del Parco della Piana e la localizzazione della nuova pista aeroportuale e la variante per l'implementazione dei contenuti di tutela paesaggistica che ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, Codice del Paesaggio, definiscono il Piano territoriale quale piano paesistico.

Le varianti sono state adottate ed approvate secondo la seguente tempistica:

- *“Variante al PIT di integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze”* adottata con Del.C.R.T. n. 74 del 24 luglio 2013
- *“Variante di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”* adottata con Del.C.R.T. n. 58 del 02.07.2014 ed attualmente in fase di osservazioni
- *“Variante al PIT di integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze”* approvata con Del.C.R.T. n. 61 del 16.07.2014

La variante “paesaggistica” di cui all'oggetto, adottata a luglio del 2014, è attualmente in fase di osservazioni ai sensi della L.R. 1/2005 e di consultazioni nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R. 10/2010. Le osservazioni, i contributi e i pareri in merito devono pervenire agli uffici preposti entro 29.09.2014.

Preso atto degli elaborati costituenti la variante adottata con Del.C.R.T. n. 58 del 02.07.2014 riconosciuta, pur con imprecisioni e errori, la indubbia qualità del quadro conoscitivo allegato alla variante derivato da uno studio approfondito del territorio toscano e delle sue dinamiche e dalle alte professionalità messe in campo, al fine di migliorare quello che è il progetto di PIT e le sue ripercussioni e conseguenze sui piani regolatori comunali

SI OSSERVA QUANTO SEGUE:

punto 1. Si reputa necessario evidenziare e dichiarare in modo indubbio, che non dia adito a contraddizioni, quali siano le prescrizioni che entrano da subito nell'ambito della salvaguardia e quelle che sono direttive a cui si devono conformare gli strumenti urbanistici dei comuni in seguito ad apposite varianti generali o parziali.

Si considera che questo chiarimento sia indispensabile al fine di non dare adito a contenziosi che nel passato anche recente hanno creato svariati problemi ai comuni. Il progetto di piano si articola in obiettivi, direttive e prescrizioni spesso non facilmente interpretabili. Ad esempio prescrizioni del tipo "non occludano i varchi e le visuali panoramiche" oppure "non compromettano la qualità percettiva, dei luoghi" possono dar luogo a difficoltà in sede di attuazione in quanto assimilabili più a concetti che non a regole chiare.

punto 2. si propone di valutare la possibilità di rivedere i vincoli "paesaggistici" posti sugli assi autostradali con i seguenti decreti ministeriali:

- **Autostrada Firenze - Mare** (Decreto Ministeriale 20.05.1967: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di terreno di 300 mt di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare ricadente nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato.

- **Autostrada del Sole** (Decreto Ministeriale 23.06.1967: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di terreno di 300 mt larghezza da ogni lato dell'Autostrada del Sole sita nel territorio comunale di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio,.... ecc.....ecc.)

in quanto in alcuni casi non hanno più ragione di essere.

Il vincolo, di cui alla L. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali, è stato posto a fine degli anni 60 al fine di poter godere delle bellezze panoramiche dalla carreggiata autostradale da parte dei turisti che attraversavano l'Italia.

Dagli anni 60 le cose sono molto cambiate. Sono proprio le fasce intorno agli assi autostradali che sono state interessate da edificazioni a fini produttivi in quanto la vicinanza all'infrastruttura garantisce una naturale visibilità e pubblicità.

Ad esempio la fascia dei 300 mt a nord dell'autostrada Firenze Mare, pressoché interamente agricola a fine anni 60 (vedi foto aerea del 1965), data di imposizione del vincolo, ad oggi è interamente occupata da insediamenti industriali realizzati dopo gli anni 70-80.



foto aerea del 1965




foto aerea oggi

Dal confronto fra la foto aerea del 1965 e la foto aerea scaricata da Google Maps attuale è chiaramente percepibile come si sia modificato il territorio e come siano cambiate le visuali dagli assi autostradali.

Dove prima erano vi erano zone agricole con insediamenti sparsi oggi sono presenti vasti insediamenti industriali.

Inoltre con la realizzazione delle terze corsie autostradali lunghi tratti sono stati dotati di barriere acustiche che impediscono la visuale dalla carreggiata per cui di fatto viene annullato l'obbiettivo stesso del vincolo che era quello di garantire una "visuale panoramica" sulle aree agricole attraversate in origine dall'infrastruttura.

Ad esempio la carreggiata dell'Autostrada del Sole che attraversa il territorio del comune di Campi Bisenzio con la realizzazione della 3 corsia è attualmente dotata per lunghi tratti di barriere così come il progetto della Terza corsia dell'autostrada Firenze Mare prevede la realizzazione di barriere lungo dei tratti dell'infrastruttura.

Si chiede quindi di rivedere le perimetrazioni dei vincoli imposti per decreto sugli assi autostradali rivedendone i contenuti in quanto il vincolo ha perso la ragione di essere originaria.

punto 3. la variante "paesaggistica" in oggetto non recepisce le possibilità di semplificazione riguardo alle aree "compromesse o degradate" che il Codice prevede come opportunità la cui individuazione viene al contrario rimandata ai piani urbanistici piani comunali da approvarsi in sede di conferenza di coopianificazione con gli enti interessati (Regione, Sovrintendenza ecc.)
E' prevista comunque una prima schedatura con apposito modello ricompreso negli elaborati della variante.

In conseguenza di ciò e visto il precedente **punto 2.** si propone una prima individuazione di 3 zone a carattere prevalentemente industriale da definirsi come "aree compromesse e/o degradate" di cui si allega la relativa scheda con evidenziazione planimetrica, vincolo di riferimento, documentazione fotografica.

Si tratta delle seguenti 3 aree:

a. aree industriali ricomprese nei 300 mt dell'Autostrada del Sole.

In particolare nella zona di San Donnino è presente un'area posta in adiacenza all'asse autostradale altamente degradata per la presenza di cantieri all'aperto e insediamenti abusivi che ha urgente necessità di interventi di recupero.

b. le aree industriali ricomprese nei 300 mt dell'Autostrada Firenze - Mare. In particolare si tratta della zona industriale rposta a nord della carreggiata realizzata a partire dagli anni 70-80 in seguito a successive lottizzazioni ed interventi di nuova edificazione

c.l'area industriale posta a ridosso del Torrente Marina nel tratto che va dalla carreggiata della Firenze-mare al confine comunale.

Il torrente Marina è stato riinserito nei tratti di fiume soggetti a vincolo di tutela in seguito a Decreto del Ministero dei Beni culturali del 29.01.1997. Il decreto è motivato dal fatto che *i tratti in questione bagnano un territorio di grande interesse storico ambientale, costellato di antichi borghi, ville padronali, ed insediamenti rurali, tutti quanti caratterizzati sotto il profilo storico urbanistico dalla presenza di detti corsi (santa maria, S.Stefano, S.Martino, ecc...ecc) e quindiè necessario proteggere efficacemente questo sistema di relazioni ambientali dalla pressione dell'espansione urbana*

Come risulta dalla foto aerea allegata alla relativa scheda, si tratta di una zona pressochè interamente edificata a carattere industriale

punto 4. Per quanto riguarda i contenuti dell'elaborato "Disciplina dei beni paesaggistici art. 134 e 157 del Codice" si rileva che:

- l'art.8.3 lettera g) relativo alle prescrizioni per gli interventi nella fascia dei 150 mt dal piede dell'argine di fiumi, torrenti e corsi d'acqua recita: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad

attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione ;

Si chiede di precisare il fatto che con “nuove previsioni” si intendano nuove destinazioni urbanistiche e non nuovi interventi edilizi derivanti da destinazioni urbanistiche già vigenti.

- il successivo comma h recita: *Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche*

Si chiede anche in questo caso, per evitare differenti interpretazioni, di meglio precisare cosa si intenda con “manufatto” in quanto per definizione un manufatto: *Nelle costruzioni civili, opera di limitata entità, che può essere eseguita senza attrezzature specializzate e che per lo più non richiede uno specifico studio di progettazione: sono tali, per es., nelle costruzioni stradali e ferroviarie i ponticelli, i cavalcavia, gli attraversamenti per lo scolo delle acque; nelle costruzioni rurali le concimaie, i porticati e le tettoie per il ricovero di animali e attrezzi, i pozzi d’acqua, ecc.* Dizionario Treccani

punto 5. In riferimento all’art.38 “Salvaguardia” al comma 4 lett.b) è necessario chiarire cosa si intenda per “*ulteriori processi di urbanizzazione garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e la qualità degli ecosistemi*” ossia se si possano realizzare nuove edificazioni in aree già urbanizzate all’interno della fascia dei 150 mt da fiumi e torrenti (come da allegato L) mentre siano da evitare i nuovi consumi di suolo nelle aree non ancora urbanizzate.

punto 6. In riferimento all’art.38 “Salvaguardie” si chiede se a far data dall’approvazione della Del.54/2014 di adozione del Piano Paesaggistico, le autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate anteriormente al 2 luglio 2014, e chiaramente coerenti con il precedente PIT, siano ancora valide ancorchè non sia stato realizzato l’intervento in oggetto,

punto 7. Al punto 1.1 “Metodologie”, dell’Elaborato 7b “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice”, si afferma che il Codice conferisce al MiBACT ed alle Regioni congiuntamente (art.135 del Codice), la competenza in merito all’attività di ricognizione suddetta, nonchè la determinazione delle prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi la valorizzazione, quindi sarebbe utile comprendere se tale attività ricognitiva e di conseguenza la determinazione delle prescrizioni d’uso sono da intendersi già prescrittive in regime di salvaguardia oppure perchè siano cogenti sia necessaria l’approvazione da parte del MiBAC.

Nello specifico ci riferiamo alle zone indicate come classi 322,323,324 nella Tabella 1 del Regolamento Forestale della Toscana (dpgr 48R/2003) ossia “zone boscate, zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea, strade in aree boscate”, poichè la loro identificazione attraverso la carta Uso del Suolo in scala 1:10.000, non consente una giusta valutazione per definire esattamente aree assimilabili a bosco o altro. Ci attendiamo quindi una verifica puntuale sul campo o con telerilevamento per eventuali esclusioni.

In riferimento ai territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300mt dalla linea di battigia anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142,co.1 lett.b) del Codice) l’individuazione dei laghi Miccine e Lisci nel territorio campigiano è assolutamente non conforme alla definizione che si dà all’art.3.2 “Definizione e criteri” dell’Elaborato 7b, ossia “per laghi si intendono corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente [...]” pertanto i due laghi delle Miccine e Lisci non corrisponderebbero a questa categoria in quanto sono in realtà campi allagati a scopo venatorio a carattere stagionale ossia svuotati e riempiti a seconda del periodo di caccia all’avifauna.

Nello specifico e considerato quanto detto sopra, nella cartografia dei vincoli di cui ai differenti shapefile sono state rilevate delle discrepanze e delle imprecisioni. In particolare per quanto riguarda:

a. l'elaborato A2 - *shapefile 1:10.000 dei Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi di cui all'art.142. c.1, lett. b, del Codice*, si rileva una fascia di vincolo intorno ad un lago delle Miccine di cui reputiamo necessaria l'eliminazione. Si tratta, infatti, di un lago artificiale realizzato dopo gli anni 1965, dai cacciatori a scopo venatorio, su cui non è mai stato applicato il vincolo così come agli ulteriori laghetti presenti in zona realizzati sempre in tempi recenti a tale scopo.



Foto aerea del 1965



Foto aerea attuale

Si chiede quindi di togliere il vincolo in quanto trattasi di un laghetto artificiale realizzato dopo gli anni 70.

b. nell'elaborato A.. *shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)* sono evidenziate delle aree in genere di proprietà comunale, dove non sono presenti foreste o boschi e che comunque non ricadono nella fattispecie di cui all'art. 142 c.1 lett. g del codice.

Si chiede di apportare le dovute correzioni eliminando le incongruenze.

punto 8. Fra le aree vincolate ad una disciplina paesaggistica non risultano esserci i Siti di Interesse Comunitario ne le Zone di Protezione Speciale.

Al di là della definizione giuridica di tali aree, se siano o meno assimilabili alle aree protette di cui alla legge 394/91, si reputa necessario inserire tali aree fra quelle in qualche modo soggette a tutele paesaggistiche in quanto si tratta di aree rilevanti da un punto di vista ambientale.

Per quanto riguarda Campi Bisenzio è presente sul territorio comunale il "SIR 45 Stagni della Piana" codice natura 2000 : IT5140011 di cui alla cartografia pubblicata sul BURT n. 8 del 2004.

All'interno di tale perimetrazione, individuata dalla Regione Toscana in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e approvata con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342, è presente l'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Stagni di Focognano," grande zona umida ricadente interamente nel comune di Campi bisenzio e proprietà di quest'ultimo, istituita con Delibera del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio del 27 novembre 1997 n. 254, inserita nell'Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998 n.174) e gestita in seguito a convenzione con il comune dal WWF.

L' ANPIL "Stagni di Focognano" racchiude in sè differenti tipi di habitat acquatici (canneti, giuncheti, cariceti, acque libere, isole, isolotti, boschi di salici, etc.) che nell'insieme danno vita ad un ecosistema complesso, unico nel suo genere in tutta la pianura. Si tratta dunque di un luogo straordinario dal punto di vista ecologico in quanto capace di ospitare tutti i tipi diversi di avifauna acquatica, insieme a molte altre specie faunistiche.

L'oasi è un punto tappa fondamentale degli uccelli migratori trovandosi su una delle cosiddette vie d'acqua, le rotte seguite durante i loro spostamenti stagionali e rappresenta un punto ideale per lo svernamento di molte specie, offrendo riparo e cibo agli animali stanziali.

Si chiede quindi, che i SIR o comunque nella fattispecie l'ANPIL del Focognano siano soggetti ad una maggior tutela paesaggistica

punto 9. Per quanto riguarda i contenuti dell'elaborato “*Disciplina di Piano*” si in riferimento:

a. all'articolo 25 – *Verifica dei piani attuativi* che recita: *1. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del presente Piano e fino alla verifica dell'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento, del Regolamento Urbanistico i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica, il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo.*

Si reputa che un ulteriore verifica di conformità paesaggistica sui piani attuativi dello strumento urbanistico generale che vada a sommarsi al parere già espresso dagli uffici della sovrintendenza in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano strutturale, al parere espresso sul regolamento urbanistico, e alla procedura di autorizzazione paesaggistica da espletarsi in ogni caso sugli interventi edilizi da realizzarsi rappresenti un inutile aggravamento delle procedure con allungamento dei tempi di risposta ai cittadini e agli imprenditori inconcepibile in un momento di grave crisi economica .

Si ritiene, inoltre, che tale ulteriore “verifica” dia adito ad insicurezze non solo sui tempi ma anche su quanto realizzabile e accentui la incapacità di attrarre investimenti.

Si chiede, quindi, di cancellare tale articolo in quanto trattandosi di interventi già previsti nel regolamento urbanistico le procedure di conformità paesaggistica sono espletabili nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica sugli interventi edilizi.

b. in riferimento all'art. 30 - *La mobilità intra e interregionale* si evidenzia che il comma 12 recita: *Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate*

Si chiede di chiarire che ripercussione abbia tale norma sui regolamenti urbanistici vigenti, sugli interventi “diretti” soggetti a solo Permesso di Costruire e sui piani attuativi da adottare e/o approvare.

punto 10. In riferimento alle due varianti contestuali al PIT elaborate, adottate e/o approvate a poca distanza di tempo dalla Regione Toscana si rileva una evidente contraddittorietà fra i contenuti dei due atti urbanistici.

In particolare per quanto riguarda la tutela paesaggistica di aree limitrofe all'Autostrada Firenze Mare, si ritiene assolutamente contraddittorio che in aree ancora soggette a vincolo paesaggistico si preveda una nuova pista aeroportuale.

L' art. 27 – “La strategia dello sviluppo territoriale” della *Disciplina di piano* della Variante paesaggistica al PIT evidenzia che *persegue un assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-economiche.*

La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo[...]cura altresì che il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale e che il coordinamento tra gli strumenti e gli atti del governo del territorio delle amministrazioni locali e il proprio Piano di indirizzo territoriale abbia luogo nella piena consonanza attuativa all'agenda strategica di questo Piano.

Inoltre l'art.30 comma 16 lett.d) "La mobilità intra e interregionale" specifica che "Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:

a)[...]perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici";

La variante cosiddetta "paesaggistica" dettando regole e prescrizioni per le aree soggette a vincoli paesaggistici e ambientali derivanti da leggi nazionali o imposti con decreti ministeriali, si pone l'obiettivo, fra le altre cose, del mantenimento delle aree umide e del suolo non ancora urbanizzato, della garanzia che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano gli elementi strutturanti del paesaggio, definisce direttive per gli enti territoriali ed altri soggetti pubblici al fine di evitare che negli strumenti di pianificazione, vi sia ulteriore consumo di suolo, definendo strategie volte a limitare i processi di urbanizzazione, prescrive inoltre che nelle fascia del vincolo autostradale, fra l'altro, non siano ammessi interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con elementi significativi del paesaggio.

Dall'altro lato la variante di qualificazione dell'Aeroporto interessa dette aree vincolate ed ha come obiettivo la realizzazione di una nuova pista aeroportuale con relativo incremento degli inquinanti e inevitabile distruzione dell'Oasi di Focognano facente parte del SIC "Stagni della Piana Fiorentina". Nella rete ecologica regionale l'Oasi di Focognano infatti insieme alla ANPIL la Querciola e a Val di Rose nel Comune di Sesto Fiorentino, rappresenta un sito di interesse comunitario e/o regionale nel sistema delle Aree protette e Siti Natura 2000. Questi siti oltre a rappresentare un vanto delle Amministrazioni, rappresentano un luogo d'attrazione di svariati visitatori durante l'anno, tanto da indirizzare vari finanziamenti regionali allo scopo di attrezzare e migliorare l'accoglienza anche con finalità didattiche oltre che per un turismo ambientalista. Queste aree nell'ambito del Parco Agricolo della Piana, rappresentano un'invariante strutturale della Variante al PIT in quanto associate al sistema degli *ecosistemi palustri* come elementi di una complessiva rete ecologica di elevato valore naturalistico e funzionale oltre che avere il ruolo di *deframmentare* le aree verdi del territorio della piana fiorentina.

La variante paesaggistica individua inoltre quale *invariante strutturale*, la tutela del sistema idraulico mentre la "variante al PIT per la qualificazione dell'Aeroporto" prevede con lo spostamento del Fosso Reale e la deviazioni del reticolo idrico superficiale, un'alterazione di tutto il sistema idraulico della zona della Piana interessata dal progetto di nuova pista aeroportuale.

Oltre a quanto già detto, inoltre si osserva che indipendentemente dall'orientamento della pista, le rotte degli aerei determineranno un inevitabile peggioramento del clima acustico del territorio limitrofo e in particolare delle aree protette del SIC "Stagni della Piana fiorentina e pratese" tanto che dovranno essere valutati gli aspetti di "risanamento" in fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Concludiamo ricordando che il territorio della Piana fiorentina in breve tempo dovrà "sopportare" costi ambientali e di deterioramento paesaggistico altissimi (Termovalorizzatore, pista parallela di 2.400mt dell'aeroporto di Peretola, Bretella Prato Stagno) che vanno a sommarsi tra loro ingenerando livelli di aggravamento di sostenibilità dell'abitare già notevolmente compromesso.

IL SINDACO
Emiliano Fossi

All: n.7

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pianificazione Urbanistica – Piazza Dante n. 36 – 50013 Campi Bisenzio
tel. 055 8959639 – 8959432 – fax 055 8959502 e-mail urb@comune.campi-bisenzio.fi.it
Aperto al pubblico il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30